

**ACCORDO INTERCONFEDERALE REGIONALE
DELLA CALABRIA
Procedura di Consultazione Sindacale
Assegno di Integrazione Salariale (FSBA)**

Il giorno 01/04/2022 in Catanzaro presso la sede EBAC si sono incontrate le Parti Sociali dell'artigianato calabrese, Confartigianato, Cna, Casartigiani, Cgil, Cisl, Uil

Premesse:

- Visti gli accordi interconfederali nazionali in tema di FSBA;
- Visto il vigente Regolamento FSBA;
- Viste le recenti modifiche normative introdotte dal Governo all'impianto normativo del D.Lgs 148/2015;
- Vista la delibera del Consiglio direttivo di FSBA del 28 febbraio 2022 n.1 relativa alla gestione delle domande di assegno di integrazione salariale nelle more dell'attuazione delle novità introdotte dalla legge n. 234/2021;
- Valutata la necessità di fornire chiare e precise indicazioni alle imprese ed ai lavoratori dell'artigianato calabrese in merito alla procedura sindacale da adottare con riferimento all'articolo 14 del D.lgs 148/2015 nelle more dell'adeguamento del Fondo alle modifiche apportate dalla legge 234/2021;

Tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante del presente accordo,

le parti convengono di definire la seguente procedura di informazione e consultazione sindacale utilizzabile dai datori di lavori che rientrano nel campo di applicazione di FSBA, così come previsto dalla legge n. 234/2021, per l'utilizzo dell'Assegno di Integrazione Salariale erogato dal Fondo durante i periodi di sospensione dell'attività lavorativa in Calabria.

L'impresa che ravvisi la necessità di sospendere o ridurre l'orario di lavoro, in ossequio alle disposizioni di cui al regolamento FSBA vigente, dovrà allegare alla domanda di richiesta di assegno di integrazione salariale il verbale di accordo sindacale sottoscritto da almeno un rappresentante delle organizzazioni datoriali (Confartigianato, Cna, Casartigiani) ed uno delle organizzazioni sindacali (CGIL, CISL, UIL) per il tramite del rappresentante sindacale di bacino il cui elenco è consultabile anche sul sito dell'Ebac.

L'accordo sindacale può essere sottoscritto per una durata massima di 4 settimane o comunque per il numero di settimane successivamente previste dalle delibere e dal regolamento del Fondo. Permanendo la necessità, dovrà essere sottoscritto un nuovo accordo. Successivamente alla stipula dell'accordo, l'azienda dovrà procedere direttamente o per il tramite di soggetto delegato ad effettuare tutti gli adempimenti connessi alla presentazione e gestione della domanda di prestazione sul portale FSBA.




Per gli adempimenti a carico dell'impresa si rimanda a quanto contenuto nel vigente regolamento di FSBA, alle disposizioni operative pubblicate sul sito del Fondo e alle istruzioni INPS.



Le modifiche del regolamento FSBA, anche avvenute attraverso delibere del Fondo, si intendono automaticamente recepite nel seguente accordo.

Il presente accordo ha decorrenza a far data dal 1° aprile 2022.

La Confartigianato Imprese Calabria provvederà a consegnare ad Ebac il testo dell'accordo.

Letto, approvato e sottoscritto

ASSOCIAZIONI DATORIALI	NOME - COGNOME	FIRMA
CONFARTIGIANATO	SILVANO BARBALACE	
CNA	VALENTE GIORDANO	
CASARTIGIANI	GIOVANNI ARICO	

ORGANIZZAZIONI SINDACALI	NOME - COGNOME	FIRMA
CGIL	GIANFRANCO TATTA	
CISL	EMERZO MUSOLINO	
UIL	SANTO BIONDO	